

La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso su un cadavere, o su una parte di esso, che il colpevole sappia essere stato da altri mutilato, occultato o sottratto (2).

(1) Cfr. a tal proposito artt. 40-43, d.P.R. 10-9-1990, n. 285 (*Regolamento di polizia mortuaria*) e art. 3, l. 30-3-2001, n. 130 recante «*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*».

(2) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

(3) Importo incrementato ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* non consentito; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio ovvero *decreto penale di condanna* (qualora ne ricorrano in concreto le condizioni).

TITOLO V

Dei delitti contro l'ordine pubblico

414. Istigazione a delinquere. — Chiunque pubblicamente [266⁴] istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione [115⁴, 302, 303, 322, 415]:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno (1), ovvero con la multa fino a 206 euro (2), se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente [266⁴] fa l'apologia di uno o più delitti (3) (4).

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà (5).

(1) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

(2) Importo incrementato ex art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(3) La Corte cost. con sent. 23-4-1970, n. 65 ha dichiarato che «l'apologia punibile ai sensi dell'art. 414 è quella che, per le sue modalità, integra un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, trascendendo la pura e semplice manifestazione del pensiero».

(4) Non sono punibili, ai sensi dell'art. 1, c. 2, l. 29-5-1982, n. 304 (*Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale*) coloro che hanno commesso il reato di cui all'art. 414 connesso con uno dei delitti di cui agli artt. 270, 270bis, 304, 305 e 306 qualora ricorrano le condizioni di

cui al 1° comma dell'art. 1 citato, riportato alla nota (3) sub art. 270.

(5) Comma inserito ex art. 15, c. 1bis, d.l. 27-7-2005, n. 144, conv. in l. 31-7-2005, n. 155 (*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*).

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo per ipotesi I comma n. 1, e IV comma; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio ovvero *decreto penale di condanna* (qualora ne ricorrano in concreto le condizioni) per ipotesi I comma n. 2.

415. Istigazione a disobbedire alle leggi.

— Chiunque pubblicamente [266⁴] istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni (1).

(1) La Corte cost. con sent. 23-4-1974, n. 108 ha dichiarato costituzionalmente **illegittimo** tale articolo «nella parte in cui non specifica che l'istigazione all'odio fra le classi sociali deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità».

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito.

416. Associazione per delinquere. — Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306] (1), coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più (2) [32quater] (3).

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma (4) (5) (6).

(1) Cfr. art. 74, t.u. 9-10-1990, n. 309 in tema di stupefacenti.

(2) Cfr. anche art. 7, c. 1, l. 31-5-1965, n. 575, riportato alla nota (2) *sub* art. 336.

(3) V. nota (2) *sub* art. 316bis.

(4) Comma aggiunto *ex* art. 4, l. 11-8-2003, n. 228 (*Misure contro la tratta di persone*) e successivamente così modificato *ex* art. 1, c. 5, l. 15-7-2009, n. 94 (*Nuovo pacchetto sicurezza*).

(5) Cfr. art. 24ter, d.lgs. 8-6-2001, n. 231 (*Responsabilità amministrativa degli enti*), inserito *ex* l. 15-7-2009, n. 94, cd. *Nuovo pacchetto sicurezza*).

(6) Cfr. art. 10, l. 16-3-2006, n. 146 in materia di lotta al crimine organizzato transnazionale relativamente alla responsabilità amministrativa degli enti.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale collegiale, salvo sesto comma (C. Assise); *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo (obbligatorio nelle ipotesi di cui all'art. 380, II c., lett. m) del c.p.p.); *fermo:* non consentito solo nella ipotesi del II c. se non ricorre l'aggravante di cui all'art. 7, l. 575/1965.

416bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere. (1) — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni (2).

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni (2) [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali (3).

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma (4).

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabi-

lite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240] (5).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta (6) e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater] (7) (8) (9) (10) (11) (12).

(1) Art. inserito *ex* l. 13-9-1982, n. 646 (*Misure di prevenzione*) (art. 1). Successivamente la rubrica è stata così modificata *ex* art. 1, c. 1, lett. b-bis), d.l. 23-5-2008, n. 92, conv. in l. 24-7-2008, n. 125 (*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*).

(2) Le parole «da cinque a dieci anni» e le parole da «sette a dodici anni», sono state rispettivamente sostituite con le parole «da sette a dodici anni» e «da nove a quattordici anni» *ex* art. 1, c. 1, lett. b-bis), d.l. 92/2008, conv. in l. 125/2008 cit. In precedenza era già intervenuta una modifica *ex* art. 1, l. 5-12-2005, n. 251.

(3) L'ultima parte del c. 3 è stata aggiunta *ex* d.l. 8-6-1992, n. 306, conv. in l. 7-8-1992, n. 356 (*Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*).

(4) La parola «sette» è sostituita con la parola «nove» e la parola «dieci» con la parola «dodici» *ex* art. 1, c. 1, lett. b-bis), d.l. 92/2008, conv. in l. 125/2008 cit. In precedenza era già intervenuta una modifica *ex* l. 251/2005 cit.

(5) In tale comma era inserito il seguente periodo: «Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare» abrogato *ex* art. 36, l. 19-3-1990, n. 55, il quale ha tuttavia precisato che queste decadenze restano ferme se derivano da sentenze divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore della l. n. 55/1990.

(6) Le parole «alla 'ndrangheta» sono state inserite *ex* d.l. 4-2-2010, n. 4, conv. in l. 31-3-2010, n. 50 (*Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*).

(7) Comma così modificato *ex* art. 1, c. 1, lett. b-bis), d.l. 92/2008, conv. in l. 125/2008 cit.

(8) Cfr. anche art. 7, l. 31-5-1965, n. 575 come sostituito *ex* d.l. 13-5-1991, n. 152, conv. in l. 12-7-1991, n. 203, riportato alla nota (2) *sub* art. 336, nonché l'art. 12quinquies, d.l. 8-6-1992, n. 306, conv. in l. 356/1992 riportato in calce all'art. 648 alla nota (5).

(9) Per un'aggravante specificamente prevista nei confronti di colui che commette un delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da tale art. cfr. art. 7

d.l. 13-5-1991, n. 152 (*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata* riportato alla nota (4) *sub art.* 61), conv. in l. 12-7-1991, n. 203.

(10) Per una diminuzione di pena nei confronti del concorrente dissociatosi cfr. art. 8, d.l. 13-5-1991, n. 152 (*Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata* riportato alla nota (4) *sub art.* 62), conv. in l. 12-7-1991, n. 203.

(11) V. nota (3) *sub art.* 416.

(12) V. nota (5) *sub art.* 416.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale collegiale; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

416ter. Scambio elettorale politico-mafioso. (1) — La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416bis in cambio della erogazione di denaro (2).

(1) Art. introdotto ex d.l. 306/1992, conv. in l. 356/1992 (*Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*).

(2) V. nota (5) *sub art.* 416.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale collegiale; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* non consentito.

417. Misura di sicurezza. (1) — Nel caso di condanna per i delitti preveduti dai due articoli precedenti, è sempre ordinata una misura di sicurezza [215⁴].

(1) Art. così modificato ex l. 23-12-1982, n. 936 (art. 5) (*Integrazioni e modifiche alla l. 13-9-1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa*). Il riferimento ai due articoli precedenti è da intendersi agli artt. 416 e 416bis.

418. Assistenza agli associati. — Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato [110] o di favoreggiamento [378, 379], dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni (1) (2) (3).

La pena è aumentata [64] se l'assistenza è prestata continuatamente (2).

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

(1) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

(2) Comma modificato ex art. 1, c. 5bis e 5ter, d.l. 18-10-2001, n. 374 conv. in l. 15-12-2001, n. 438 (*Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale*).

(3) Le parole «da due a quattro anni» sostituiscono le precedenti «fino a due anni» ex art. 1, c. 3, l. 5-12-2005, n.

251, recante norme in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, in vigore dall'8-12-2005.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo; *fermo:* non consentito; *citazione:* diretta a giudizio.

419. Devastazione e saccheggio. — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso su armi [585²] (1), munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

(1) Per alcuni casi di non punibilità cfr. art. 1, c. 2, l. 29-5-1982, n. 304 (*Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale*).

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale collegiale; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

420. Attentato a impianti di pubblica utilità. (1) — Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

[La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti] (2).

[Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni] (2).

(1) Art. così sostituito ex l. 23-12-1993, n. 547 (art. 2). Si riporta di seguito il testo precedente: «*Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

(2) Comma abrogato ex art. 6, l. 18-3-2008, n. 48 (*Criminalità informatica*) (G.U. 4-4-2008, n. 80, s.o.), in vigore per l'Italia dopo tre mesi dal deposito al Consiglio d'Europa della legge di ratifica.

Istituti Processuali: competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: ufficio; arresto: facoltativo; fermo: non consentito; citazione: diretta a giudizio.

421. Pubblica intimidazione. — Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità [422-437], ovvero fatti di devastazione o di saccheggio [419], in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno (1).

(1) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

Istituti Processuali: competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: ufficio; arresto: non consentito; fermo: non consentito; citazione: diretta a giudizio.

TITOLO VI

Dei delitti contro l'incolumità pubblica

CAPO I

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

422. Strage. — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo (1).

Se è cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

(1) Nel testo originario era punita con la morte l'ipotesi in cui dal fatto fosse derivata la morte di più persone. Per l'abrogazione della pena di morte v. nota (2) *sub* art. 17. Pertanto attualmente devono considerarsi punite con l'ergastolo sia l'ipotesi in cui dal fatto sia derivata la morte di più persone, sia l'ipotesi in cui dal fatto sia derivata la morte di una sola persona. Cfr. anche art. 5, d.l. 15-12-1979, n. 625, conv. in l. 6-2-1980, n. 15 riportato *sub* art. 56.

Istituti Processuali: competenza: C. Assise; procedibilità: ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

423. Incendio. — Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica [425, 449] (1) (2).

(1) Cfr. anche art. 59, t.u.l.p.s.

(2) Per una specifica ipotesi delittuosa di incendio di rifiuti pericolosi, speciali ovvero di rifiuti ingombranti domestici, cfr. art. 6, c. 1, d.l. 6-11-2008, n. 172, conv. in l. 30-12-2008, n. 210 (*Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento di rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale*).

Istituti Processuali: competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

423bis. Incendio boschivo. (1) — Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboscimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa [43], la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate [64] se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

(1) Art. inserito ex d.l. 4-8-2000, n. 220 (art. 1, c. 1) conv. in l. 6-10-2000, n. 275 (*Disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi*) e riconfermato ex art. 11, l. 21-11-2000, n. 353 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*). Per la definizione di incendio boschivo cfr. art. 2, l. cit. secondo il quale: «Per incendio boschivo si intende un fuoco suscettibile di espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree».

Istituti Processuali: competenza: Tribunale monocratico; Tribunale collegiale ipotesi III e IV comma; procedibilità: ufficio; arresto: obbligatorio in flagranza; fermo: consentito nell'ipotesi del I comma.

424. Danneggiamento seguito da incendio. — Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423bis (1), al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni (2).

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423 (3), ma la pena è ridotta da un terzo alla metà [425, 449] (4).

Se dal fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboscimento,

schimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423bis (5).

(1) Le parole «al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423bis» sono state inserite ex art. 1, c. 2, d.l. 4-8-2000, n. 220, conv. in l. 6-10-2000, n. 275 (*Disposizioni urgenti per la repressione di incendi boschivi*) e riconfermate ex art. 11, c. 2, l. 21-11-2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*) in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale 30-11-2000*, n. 280.

(2) Sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

(3) Le parole «dell'articolo 423» sostituiscono le originarie «dell'articolo precedente» ex art. 1, c. 3, d.l. 220/2000 conv. in l. 275/2000 cit. e riconfermata dall'art. 11, c. 3, l. 353/2000 in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale 30-11-2000*, n. 280.

(4) Cfr. anche art. 7, l. 31-5-1965, n. 575 come sostituito ex d.l. 13-5-1991, n. 152, conv. in l. 12-7-1991, n. 203, riportato alla nota (2) *sub* art. 336.

(5) Il comma, inserito dal d.l. 4-8-2000, n. 353 e poi eliminato dalla l. di conversione 6-10-2000, n. 275 è stato reinserto ex art. 11, c. 4, l. 353/2000 cit. in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale 30-11-2000*, n. 280.

Istituti Processuali: competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: ufficio; arresto: non consentito nell'ipotesi del comma I, facoltativo per quella del comma II; fermo: non consentito; citazione: diretta a giudizio I comma.

425. Circostanze aggravanti. — Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso (1):

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi [c.nav. 136] o altri edifici nautici, o su aeromobili [c.nav. 743, 1122];

4) su scali ferroviari o marittimi o aereoscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili (2);

[5) su boschi, selve o foreste] (3).

(1) Le parole «dagli articoli 423 e 424» sostituiscono le originarie «dai due articoli precedenti» ex art. 1, c. 5, d.l. 4-8-2000, n. 220, conv. in l. 6-10-2000, n. 275 (*Disposizioni urgenti per la repressione di incendi boschivi*). Tale modifica è stata riconfermata ex art. 11, c. 5, l. 21-11-2000, n. 353 (*Legge quadro in materia di incendi boschivi*), in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale 30-11-2000*, n. 280.

(2) Cfr. anche art. 29, l. 18-4-1975, n. 110 in tema di armi ed esplosivi.

(3) Numero abrogato ex art. 1, c. 6, d.l. 220/2000 conv. in l. 275/2000 cit. Tale abrogazione è stata riconfermata dall'art. 11, c. 6, l. 353/2000 cit. in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale 30-11-2000*, n. 280.

426. Inondazione, frana o valanga. — Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni [449, 450].

Istituti Processuali: competenza: Tribunale collegiale; procedibilità: ufficio; arresto: obbligatorio; fermo: consentito.

427. Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga. — Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili [635] chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla raccolta o alla condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni [450].

Se il disastro si verifica, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].

Istituti Processuali: competenza: Tribunale monocratico; procedibilità: ufficio; arresto: facoltativo (obbligatorio per ipotesi II comma); fermo: consentito solo per l'ipotesi del II comma.

428. Naufragio, sommersione o disastro aereo. — Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave [c.nav. 136] o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile [c.nav. 743], di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti [c.nav. 1122].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica [432, 449, 450] (1).

(1) Cfr. anche la l. 10-5-1976, n. 342 (*Repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea*).

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale collegiale; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

429. Danneggiamento seguito da naufragio. — Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o in parte inservibile, è punito, se dal fatto deriva pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni [432, 450] (1).

Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].

(1) Cfr. art. 3, l. 28-12-1989, n. 422 (*Sicurezza della navigazione marittima*).

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico I comma; collegiale II comma; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo per il I comma, obbligatorio per il II; *fermo:* consentito nella ipotesi del II comma.

430. Disastro ferroviario. — Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni [432, 449, 450] (1) (2).

(1) Cfr. anche il d.P.R. 4-7-1980, n. 575, per una specifica ipotesi di reato prevista per il personale addetto alle ferrovie dello Stato.

(2) Cfr. art. 1, d.lgs. 12-6-2003, n. 210 in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale collegiale; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* obbligatorio; *fermo:* consentito.

431. Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. — Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni [432, 450].

Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].

Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra stra-

da con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico I comma; collegiale II comma; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo per il I comma, obbligatorio per il II; *fermo:* consentito solo per ipotesi II comma.

432. Attentati alla sicurezza dei trasporti.

— Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria (1).

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449, 450] (2).

(1) Sono applicabili al reato previsto da tale comma le sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 e segg., l. 689/1981.

(2) Cfr. anche l'art. 1, d.lgs. 22-1-1948, n. 66 e l'art. 27, d.P.R. 11-7-1980, n. 753.

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale collegiale III comma; monocratico commi I e II; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo per il I comma; non consentito per il II, obbligatorio per il III; *fermo:* consentito solo per l'ipotesi del III comma; *citazione:* diretta a giudizio per ipotesi II comma.

433. Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni.

— Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla trasmissione di energia elettrica o di gas, per la illuminazione o per le industrie, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo alla pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a chi attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto deriva un disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].

Istituti Processuali: *competenza:* Tribunale monocratico commi I e II; collegiale III comma; *procedibilità:* ufficio; *arresto:* facoltativo (obbligatorio per ipotesi III comma); *fermo:* consentito per ipotesi III comma.

LIBRO PRIMO

SOGGETTI

TITOLO I

Giudice

CAPO I

Giurisdizione

1. Giurisdizione penale. — 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice (1) (2).

(1) Cfr. Cost. art. 102; r.d. 30-1-1941, n. 12 come modificato dal d.P.R. 22-9-1988, n. 449.

(2) Ai sensi della Convenzione fra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico (NATO) sullo statuto delle loro Forze armate, firmato a Londra il 19-6-1951, ratificata e resa esecutiva con legge 30-11-1955, n. 1335, «le autorità militari dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare sul territorio dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che conferisce loro la legislazione dello Stato di soggiorno i poteri di giurisdizione penale e disciplinare che conferisce loro la legislazione dello Stato di origine su tutte le persone soggette alla legge militare di questo Stato» (art. VII). Il d.P.R. 2-12-1956, n. 1666 disciplina «la facoltà di rinunciare al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione ... nei casi previsti nell'articolo VII, paragrafo 3, lett. c) della Convenzione». La norma richiamata recita: «Si l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifiera aussitôt que possible aux autorités de l'autre Etat. Les autorités de l'Etat qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, présentées par les autorités de l'autre Etat, lorsque celles-ci estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient». (Se lo Stato che ha il diritto di esercitare in via prioritaria la propria giurisdizione vi rinuncia, lo notificherà al più presto possibile alle Autorità dell'altro Stato. Le autorità dello Stato che ha il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione esaminano con benevolenza le istanze di rinuncia a questo diritto, presentate dalle autorità dell'altro Stato, qualora ritengano che esse siano giustificate da considerazioni particolarmente importanti: traduzione non ufficiale).

2. Cognizione del giudice. — 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 263³, 479].

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, am-

ministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo [478].

3. Questioni pregiudiziali. — 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza [c.p.c. 324] che definisce la questione [478, 479].

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione [606]. La corte decide in camera di consiglio [611].

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [467, 554, 392, 354].

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile [c.p.c. 324] che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale.

CAPO II

Competenza

Sezione I

Disposizione generale

4. Regole per la determinazione della competenza. — 1. Per determinare la competenza si ha riguardo [278, 379] alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [c.p. 56]. Non si tiene conto della continuazione [c.p. 81], della recidiva [c.p. 99, 101] e delle circostanze del reato [c.p. 59-70, 118-119], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [c.p. 63³] (1).

(1) Cfr. Disp. att. art. 210 (*Competenza*). — 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla

disciplina del codice nonché le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.

Cfr., per i reati ministeriali, l. cost. 16-1-1989, n. 1 (art. 11 c. 1): «1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, ed in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento».

Sezione II

Competenza per materia (1)

(1) Per i reati di competenza del giudice di pace, cfr. art. 4, d.lgs. 28-8-2000, n. 274 (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*), riportato *infra*.

5. Competenza della corte di assise. (1)

— 1. La corte di assise (2) è competente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni [c.p. 422, 438, 439, 575] esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione, di associazione di tipo mafioso anche straniera, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (3);

b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584, [600, 601 e 602] (4) del codice penale;

c) per ogni delitto doloso [c.p. 43] se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (5), dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;

d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni (6) (7).

(1) Cfr. art. 3, d.l. 22-2-1999, n. 29, conv. in l. 21-4-1999, n. 109 (*Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia*) che così dispone: «3. Disposizioni transitorie sulla competenza della corte d'assise. — 1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale o di annullamento per incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

3bis. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.

3ter. Nei casi previsti dal comma 3bis, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3quater. Nei casi previsti dal comma 3bis, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale.

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nei commi 3 e 3bis, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sugli altri motivi di impugnazione presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3ter.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale».

(2) Cfr. l. 10-4-1951, n. 287 (*Riordinamento dei giudizi di Assise*).

(3) Lettera così modificata ex art. 1, c. 1, lett. a), d.l. 12-2-2010, n. 4, conv., con modif., in l. 6-4-2010, n. 52 (*Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale*).

In precedenza la lettera era stata modificata ex art. 1, d.l. 22-2-1999, n. 29, conv. in l. 21-4-1999, n. 109 (*Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia*).

(4) Le parole riportate tra parentesi quadra sono state soppresse ex art. 6, l. 11-8-2003, n. 228 (*Misure contro la tratta delle persone*).

(5) Per le norme di attuazione della disposizione citata, cfr. l. 20-6-1952, n. 645.

(6) Lettera aggiunta ex art. 1, c. 1, lett. b), d.l. 10/2010, conv. in l. 52/2010 cit.

(7) Cfr. art. 1, c. 2, d.l. 10/2010, conv. in l. 52/2010 cit. secondo cui: «2. Fermo quanto previsto dall'articolo 2, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010 non sia stata già esercitata l'azione penale».

6. Competenza del tribunale. (1) — 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace.

(1) Le parole «o del giudice di pace» sono state inserite ex d.lgs. 28-8-2000, n. 274 (art. 47).

In precedenza l'art. era stato sostituito ex d.lgs. 19-12-1998, n. 15 (art. 166, c. 1).

[7. Competenza del pretore. — 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 1 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343 comma 2 del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349 comma 2 del codice penale;

e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;

f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante previ-

sta dall'articolo 572 comma 2 del codice penale;

g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

h) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;

i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614 comma 4 del codice penale;

l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

m) truffa aggravata a norma dell'articolo 640 comma 2 del codice penale;

n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale] (1).

(1) Art. abrogato dal d.lgs. 19-2-1998, n. 51 (art. 218).

Sezione III

Competenza per territorio (1)

(1) Per i reati di competenza del giudice di pace, cfr. art. 5, d.lgs. 28-8-2000, n. 274 (*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468*), riportato *infra*.

Vedi anche art. 3 l. 123/2008, di conv. d.l. 23-5-2008, n. 90, relativo all'emergenza rifiuti in Campania.

8. Regole generali. — 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato [390¹, 701⁴, 724, 731].

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato [c.p. 56], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto (1).

(1) Cfr., in tema di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'art. 18, d.lgs. 10-3-2000, n. 74.

9. Regole suppletive. — 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo

ziale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulta decorso il termine pre-

visto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.

7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

L. 7 aprile 2010, n. 51 (G.U. 8-4-2010, n. 81). — Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza

1. — 1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coesenziale alle funzioni di Governo.

2. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coesenziale alle funzioni di Governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.

3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza.

4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato

allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A

Abbandono:

- collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori, 330 (abrogato), 332 (abrogato), 333, 635 c.p. del domicilio domestico, 570 c.p.
- di animali domestici, 727 c.p.
- di animali nel fondo altrui per pascolo abusivo, 636, 639bis, 649 c.p.
- di persone minori o incapaci, 591 c.p.
- di un neonato per causa di onore, 592 (abrogato) c.p.
- di siringhe, 77, d.P.R. 309/90 in *Stupefacenti e Aids*
- individuale di un pubblico ufficio, impiego, servizio o lavoro, 333 (abrogato), 635 c.p.

Abbandono della difesa:

- 105 c.p.p.
- rapporto al consiglio dell'ordine, 105 c.p.p.
- sostituzione del difensore, 108 c.p.p.
- termine a difesa, 108 c.p.p.

Abbreviazione dei termini:

- 173 c.p.p.; att. 169 c.p.p.
- in incidente probatorio, 400, c.p.p.
- per comparire, 375 c.p.p.
- per restituzione cose sequestrate, 264 c.p.p. (abrogato)
- per avviso al difensore, 364 c.p.p.
- per l'invito a presentarsi, 375 c.p.p.

Aberratio delicti:

- evento diverso da quello voluto dall'agente, 83 c.p.
- reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, 116 c.p.
- morte o lesioni come conseguenza di altri delitti, 586 c.p.

Aberratio ictus:

- 60, 82 c.p.

Abigeato:

- 625, n. 8 (nt. 2) c.p.

Abilitazione:

- decadenza dalla, 30 c.p.
- esercizio abusivo di una professione senza, 348 c.p.
- professionale, 359 c.p.
- usurpazione di titoli, 498 (depenalizzato) c.p.

Abitazione:

- contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nelle, 672-677 c.p.
- furto in, 624bis c.p.
- incendio di edifici adibiti o destinati ad, 425, n. 2, c.p.
- violazione di domicilio, 614, 615, 615bis c.p.
- porto abusivo di armi fuori dalla, 699 c.p.
- presenza di armi nella, 697 c.p.
- perquisizione, 251 c.p.p.; negli arresti domiciliari, 284 c.p.p.; nel divieto e obbligo di dimora, 283 c.p.p.

Abito ecclesiastico:

- porto abusivo, 498 (depenalizzato) c.p.

Abitualità:

- del minore, 226 c.p.
- inestinguibilità della pena, 172 c.p.
- assegnazione a una casa di cura e custodia, 216 c.p.
- assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro, 216 c.p.
- condizioni per la riabilitazione, 179 c.p.
- effetti dell'estinzione del reato o della pena, 106 c.p.
- effetti della dichiarazione di abitualità, 109 c.p.
- esclusione dell'amnistia, 151 c.p.
- esclusione dell'indulto e grazia, 174 c.p.
- nel patteggiamento, 445 c.p.p.
- nel reato, 102-104 c.p.
- nell'ubriachezza, 94, 221, 688 (depenalizzato) c.p.
- riconoscimento delle sentenze penali straniere, 12 c.p.
- competenza del magistrato di sorveglianza, 678 c.p.p.
- esclusione dell'amnistia, 151 c.p.p.
- impugnazione dei relativi provvedimenti, 680 c.p.p.
- dichiarazione nella sentenza di condanna, 533 c.p.p.
- inammissibilità della perizia, 220 c.p.p.

Abolizione del reato:

- limiti alla riparazione per ingiusta detenzione, 314 c.p.p.
- revoca della sentenza di condanna o del decreto penale, 673 c.p.p.; att. 193 c.p.p.
- successione leggi penali, 2 c.p.

Aborto:

- 583, n. 2 (nt. 1) c.p.
- come aggravante, 583, n. 4 (nt. 2) c.p.
- v. *Gravidanza*, l. 194/78, in *Aborto*
- v. *Maternità*

Abusivismo bancario:

- artt. 130-143, d.lgs. 385/1993 in *Banca e Borsa*
- reati societari 135, d.lgs. 385/1993 in *Banca e Borsa*
- aggrottaggio bancario, 138 (abrogato), d.lgs. 385/1993 in *Banca e Borsa*

Abusivismo edilizio:

- 4ter, l. 1150/42 in *Edilizia ed urbanistica*
- oblazione, v. *Edilizia ed urbanistica*

Abuso:

- dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, 643 c.p.
- dei mezzi di correzione o di disciplina, 571 c.p.
- dei poteri inerenti alle funzioni del pubblico ufficiale, 7, n. 4, 31, 61, n. 9, 323, 605, n. 2, 606, 609, 615 c.p.
- della credulità popolare, 661 c.p.
- della potestà dei genitori, 34 c.p.
- della qualità di pubblico ufficiale, 326, 520 (abrogato), 521 (abrogato) c.p.
- della qualità di ministro di un culto, 61, n. 3, c.p.
- della qualità di operatore di sistema informatico o telematico, 635quinquies, 640ter c.p.
- di divisa o abito ecclesiastico, 498 (depenalizzato) c.p.
- di incaricato di pubblico servizio, 326 c.p.
- di persona addetta al servizio delle poste, dei telegrammi o dei telefoni, 619 c.p.
- dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, 643 c.p.
- di autorità contro arrestati o detenuti, 608 c.p.
- di autorità in genere, 61, n. 11, 646 c.p.
- di coabitazione, 61, n. 11, 646 c.p.
- di foglio firmato in bianco, 487 c.p.
- di ospitalità, 61, n. 11, 646 c.p.
- di prestazione d'opera, 61, n. 11, 646 c.p.
- di professione, di arte, industria, commercio o mestiere, 31, 35 c.p.
- di relazioni domestiche o d'ufficio, 61, n. 11, 646 c.p.
- di segnalazioni acustiche, 659 c.p.
- di sostanze alcoliche o stupefacenti, 579, 580 c.p.
- di strumenti sonori, 659 c.p.
- di sigilli e strumenti veri, 471 c.p.

- di ufficio, 323 c.p.
- edilizio, v. *Condomo edilizio*

Accademici (dignità e gradi):

- accettazione da stato nemico, 275 (abrogato) c.p.
- privazione per interdizione dai pubblici uffici, 28 c.p.
- usurpazione, 498 (depenalizzato) c.p.

Accaparramento:

- di merci, 32quater, 501bis, 518 c.p.

Accattonaggio:

- mendicità, 670 (abrogato) c.p.
- impiego di un minore nell', 600octies c.p.

Acceleramento del parto:

- 583, n. 2 (nt. 1) (abrogato) c.p.

Accensioni:

- di fuochi, 423, 423bis c.p.
- pericolose, 703 c.p.

Accertamenti:

- antecedenti l'assunzione delle indagini dal P.M., 354 c.p.p.
- medici su minori, incapaci o interdetti, att. 72bis c.p.p.
- per l'identificazione di persone, 349 c.p.p.
- sulla capacità dell'imputato, 70 c.p.p.
- sull'identità fisica del detenuto, 667 c.p.p.
- sulla pericolosità sociale, 313, 679 c.p.p.
- sulla provenienza di documenti, 239 c.p.p.
- tecnici, 359 c.p.p.; che modificano lo stato dei luoghi; att. 117 c.p.p.; non ripetibili, 360; att. 116, 117 c.p.p.; particolari, att. 116 c.p.p.
- trattamenti sanitari volontari e obbligatori: 716, n. 2 (nt. 1) (abrogato) c.p.
- urgenti: sui luoghi e sulle cose, 354; att. 113 c.p.p.; di p.g., att. 113 c.p.p.

Accertamento:

- della pericolosità sociale, 201, 204 (abrogato), 208, 212 c.p.; 313, 679 c.p.p.

Accesso:

- del difensore in luogo di custodia, att. 36 c.p.p.
- ai luoghi, cose e documentazione, 391sexies c.p.p.
- a luoghi privati o non aperti al pubblico, 391septies c.p.p.
- del pubblico nell'aula di udienza, 471 c.p.p.
- abusivo ad un sistema informatico o telematico, 615ter c.p.

- ai documenti amministrativi, 328 c.p.
- alla magistratura (disciplina dell'), l. 48/2001; d.lgs. 160/2006 in *Ordinamento giudiziario*
- divieto in luogo militare, 260, 682 c.p.

Accettazione:

- degli effetti di atti nulli, 183 c.p.p.
- della remissione di querela, 155 c.p.; 340 c.p.p.
- di onorificenze o utilità da uno Stato nemico, 275 (abrogato) c.p.
- di retribuzione non dovuta, 229, r.d. 267/42 in *Fallimento*

Accise:

- v. *Violazioni finanziarie e tributarie*

Accompagnamento:

- coattivo: dell'imputato, 132, 376, 490; att. 46 c.p.p.; del detenuto a domicilio, att. 22 c.p.p.; del minore in comunità o in famiglia, 18bis, 31, 33, d.P.R. 448/88 in *Minori*; 20, 20bis, d.lgs. 272/89 in *Minori*; di persona indagata, 349, 375, 376, 399 c.p.p.; di persona imputata di reato connesso, 210, 513 c.p.p.; att. 46 c.p.p.; di persone diverse, 133, 376, 377 c.p.p.; att. 46 c.p.p.; per identificazione di p.g., 349 c.p.p.; per l'incidente probatorio, 399 c.p.p.

Accordo:

- nella cospirazione politica, 304 c.p.
- per commettere un reato, 115 c.p.

Acque:

- avvelenate, corrotte o adulterate (commercio), 442, 448, 452 c.p.
- destinate all'alimentazione (avvelenamento), 439, 448 c.p.; corruzione o adulterazione, 440, 448, 452 c.p.
- deviazione, 632 c.p.
- inquinamento, l. 171/73, l. 136/82, d.P.R. 691/82, l. 979/82, d.l. 16/90 conv. in l. 71/90, d.lgs. 152/2006 in *Inquinamento*

Acquedotti:

- incendio di, 423, 425, n. 2, 449 c.p.
- danneggiamento con pericolo di (o a seguito di) inondazione, frana o valanga, 427 c.p.

Acquisizione:

- corrispondenza e plichi, 353 c.p.p.
- delle notizie di reato, 330 c.p.p.; 22, d.lgs. 274/2000 (in *Competenza penale del giudice di pace*)
- di atti o altri documenti, 234, 243 c.p.p.

- di atti di un procedimento straniero, att. 78 c.p.p.
- dichiarazioni a seguito di contestazioni, 500, 501, 503 c.p.p.

Acquisto:

- di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita, 687 (depenalizzato) c.p.
- di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto, 462, 463 c.p.
- di carta filigranata contraffatta, 460, 463 c.p.
- di cose, con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, 470 c.p.; di sospetta provenienza, 712, 713 c.p.
- di denaro o cose provenienti da un delitto (ricettazione), 648 c.p.
- di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori da bollo o carta filigranata, 461, 463 c.p.
- di monete falsificate, 453, 455, 456, 463 c.p.
- di ologrammi, 461, c. 2, c.p.
- di schiavi, 602, 604 c.p.
- di scritti, disegni, immagini ed altri oggetti osceni, 528 c.p.
- di valori di bollo falsificati, 453, 455, 459, 463 c.p.

Actio libera in causa:

- 87, 92 c.p.

Addestramento di terroristi:

- 270quinquies c.p.

Addetto:

- a istituto di prevenzione o di pena, omesso avviso dell'evasione, 716 c.p.
- al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, 619, 620 c.p.

Adempimento:

- dell'obbligo di buona condotta, 239 c.p.
- delle obbligazioni civili nascenti da reato, 176, 179 c.p.
- di un dovere, 51; eccesso colposo, 55 c.p.
- non conoscenza o erronea supposizione, 59 c.p.
- uso legittimo delle armi per l'adempimento di un dovere, 53 c.p.
- dell'obbligazione nell'insolvenza fraudolenta, 641 c.p.

Adescamento:

- 531 (abrogato) c.p.; l. 75/58 in *Prostituzione*

Adozione:

- come aggravante, 577, 585, 591 c.p.

- misure di sicurezza e pene accessorie, 541 (abrogato), 609novies c.p.
- non punibilità per delitto contro il patrimonio, 649 c.p.
- querela per i delitti contro l'onore, 597 c.p.
- e affidamento dei minori, l. 184/83, in *Adozione*
- di minori stranieri (reato), 72bis, l. 184/83, in *Adozione*

Adulterazione:

- colposa, 452 c.p.
- di acque o di sostanze alimentari o medicinali, 440, 448, 452 c.p.
- di altre cose, 441, 448, 452 c.p.

Adulterio:

- 559 (nt. 1) (abrogato) c.p.

Adunanza:

- di persone, armi, 699, 702, n. 3 (abrogato), 703 c.p.

Aeromobile:

- disastro aviatorio, 428 c.p.; danneggiamento con pericolo di (o seguito da) disastro aviatorio, 429 c.p.
- distruzione o sabotaggio di opere militari, 253 c.p.; agevolazione colposa, 254 c.p.
- incendio, 425, n. 3, c.p.
- territorio dello Stato, 4 c.p.

Aeroscali:

- incendio in, 425, n. 4, 449 c.p.

Aerostati:

- innalzamento abusivo, 703 c.p.

Affari di Stato:

- infedeltà, 264 c.p.

Affidamento:

- ai servizi minorili, 28, d.P.R. 448/88 in *Minori*
- di minori o di altre persone incapaci, 232 c.p.
- elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice, 388 c.p.
- di minori o di infermi di mente in stato di libertà vigilata, 232 c.p.
- in prova, 47, l. 354/75 in *Ordinamento penitenziario*; 96-99, d.P.R. 230/2000 in *Ordinamento penitenziario*

Affini:

- diritto alla riparazione a seguito di revisione, 644 c.p.p.

- legittimati alla richiesta di revisione, 632 c.p.p.
- motivi di astensione del giudice, 36 c.p.p.

Affinità:

- prossimi congiunti, 307 c.p.
- circostanza aggravante, 577, 585 c.p.
- non punibilità e querela, 649 c.p.
- incesto, 564 c.p.

Affissione:

- abusiva di scritti o disegni, 352, 663 (depenalizzato) c.p.
- danneggiamento, 345 (depenalizzato) c.p.
- distruzione o deterioramento, 664 (depenalizzato) c.p.
- della sentenza penale di condanna, 36 c.p.
- di manifesti, immagini o oggetti contrari al pudore e alla decenza, 528, 725 (depenalizzato) c.p.; l. 1591/60 in *Stampa*
- di scritti o disegni sequestrati, 352 c.p.

Affittacamere:

- 665 (abrogato) c.p.

Agente:

- consolare all'estero, aggravante, 61, n. 10, c.p.

Agenti:

- della forza pubblica, rifiuto o ritardo di obbedienza, 329 c.p.
- diplomatici, 61, n. 10, c.p.; 206 c.p.p.
- aggravanti, 61, nn. 9 e 10, c.p.

Agenti di p.g.:

- 57 c.p.p.
- accertamenti urgenti, att. 113 c.p.p.
- composizione sezioni di p.g., att. 5 c.p.p.
- procedimento disciplinare, att. 17, 18 c.p.p.
- promozioni, att. 15 c.p.p.
- sanzioni disciplinari, att. 16 c.p.p.
- testimonianza indiretta (limiti alla), 195, c. 4, c.p.p.
- v. anche *Polizia Giudiziaria*

Agenzie:

- di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati, 665 (abrogato) c.p.

Agevolazione:

- colposa, 54, 259, 335, 350 (depenalizzato) c.p.
- del duello, 396, 398 (abrogati) c.p.
- della conoscenza di segreti, di Stato, 259 c.p.
- dell'esecuzione del suicidio, 580 c.p.

- dell'esecuzione di giuochi d'azzardo, 718 c.p.
- dell'evasione, 386, 391 c.p.
- dell'uso di sostanze stupefacenti, 447 (abrogato) c.p.
- di trattamento ai detenuti, 391bis c.p.
- di ufficio, 326 c.p.

Aggiotaggio:

- 32 quater, 501, 501 bis, 518 c.p.

Aggravamento:

- delle conseguenze del delitto, 61 n. 8 c.p.
- di lesione prodotta da infortunio, 642 c.p.

Aggravanti:

- ad effetto speciale, 63 c.p.
- agli effetti della prescrizione, 157 c.p.
- inerenti alla persona del colpevole, 70, 118 c.p.
- comuni, 61 c.p.
- aumenti, 63, 64, 66 c.p.
- comprensive di altre, 68 c.p.
- concorso con attenuanti, 69 c.p.
- di persona, 112 c.p.
- non conosciute o erroneamente supposte, 59, 118 c.p.
- valutazione, 118 c.p.

AIDS:

- v. *HIV*

Aiuto:

- ad assicurare il prodotto, il profitto, il prezzo del reato, 379 c.p.
- a eludere le investigazioni, 378 c.p.
- al suicidio, 580 c.p.
- a sottrarre taluno all'esecuzione della pena, 390 c.p.
- all'inosservanza di misure di sicurezza detentive, 391 c.p.

Al di là di ogni ragionevole dubbio:

- condanna dell'imputato, 533 c.p.p.

Albergatori:

- 665 (abrogato) c.p.

Albergo:

- furto di bagagli in, 625, n. 6, c.p.

Alberi:

- danneggiamento, 635 c.p.

Albo:

- patrocinatori in cassazione, 613 c.p.p.
- periti presso il tribunale, att. 67-69 c.p.p.; formazione e tenuta dell'albo, att. 68 c.p.p.; cancellazione, att.

70 c.p.p.; sospensione, att. 70 c.p.p.; requisiti per l'iscrizione, att. 69 c.p.p.; revisione, att. 68 c.p.p.

Alcool:

- contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, 686-691 c.p.
- deficienza psichica per abuso di sostanze alcoliche, 579, 580 c.p.
- guida sotto l'influenza di, 186, d.lgs. 285/1992 in *Circolazione stradale*
- intossicazione cronica da, 95, 219, 222 c.p.
- istigazione o aiuto al suicidio, 580 c.p.
- omessa denuncia da parte di sanitario, 717 (abrogato) c.p.
- omicidio del consenziente, 579 c.p.
- somministrazione di sostanze alcoliche per procurare lo stato di incapacità, 613 c.p.
- vendita, 665 (abrogato) c.p.

Alcooldipendente:

- custodia cautelare, 275 c.p.p.
- obbligo o divieto di dimora, 283 c.p.p.
- esclusione dall'aula d'udienza, 471 c.p.p.
- incapacità ad intervenire come testimoni ad atti del procedimento, 120 c.p.p.
- v. anche *Misure cautelari*

Alienati:

- di mente, 88, 89 c.p.; contravvenzioni concernenti la loro custodia, 714-717 c.p.
- disciplina generale, 212 (nt. 2) c.p.
- omessa o non autorizzata custodia, 714, 715 (abrogato) c.p.; omesso avviso della loro evasione o fuga, 716 c.p.

Alienazione:

- di cose deperibili, 260 c.p.p.
- di carta filigranata contraffatta, 460 c.p.
- di strumenti di sofisticazione, 461, 463 c.p.
- di schiavi, 602, 604 c.p.

Alimentari:

- generi, 32quater, 501bis c.p.
- sostanze: adulterazione, 440 c.p.; avvelenamento, 439, 440, 452 c.p.; contraffazione, 440, 448, 452 c.p.; disciplina igienica, 442 (nt. 1) c.p.; inadempiamento o frode di pubbliche forniture, 355, 356 c.p.; vendita di sostanze non genuine come genuine, 516, 517bis c.p.

Alimenti:

- disciplina della produzione e vendita, l. 283/62, l. 441/63, in *Alimenti*

- esportazione di riso nazionale lavorato, r.d.l. 486/28 conv. in l. 2842/28, in *Alimenti*
- prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione, r.d.l. 2213/37 conv. in l. 864/38, in *Alimenti*
- produzione e commercializzazione di vini ed affini, d.P.R. 297/1997, in *Alimenti*
- vendita delle carni, d.l. 3/77 conv. in l. 63/77, in *Alimenti*
- perdita del diritto agli, 541 (abrogato), 609novies c.p.
- violazione degli obblighi di assistenza familiare, 570 c.p.
- riforma del sistema sanzionatorio, d.lgs. 507/99 in *Depenalizzazione*

Allarme:

- per disfattismo politico, 265 c.p.
- procurato presso l'Autorità, 658 c.p.

Alloggio:

- per mercede senza licenza, 665 (abrogato) c.p.

Allontanamento:

- dalla casa familiare, 282bis c.p.p.
- dall'aula di udienza, 471 c.p.p.
- dell'imputato dal dibattimento c.p.p.; coattivo, 475 c.p.p.; volontario, 488 (abrogato) c.p.p.
- di cittadino comunitario, att. 183ter c.p.p.
- durante le ispezioni, 246 c.p.p.
- durante le perquisizioni, 250 c.p.p.
- del minore, 31, 33, d.P.R. 448/88 in *Minori*

Alterazione:

- del contenuto di comunicazioni telegrafiche o telefoniche, 617ter c.p.
- del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche, 617sexies c.p.
- di atti pubblici, 476, 482, 493 c.p.
- di bellezze naturali, 734 c.p.
- di biglietti di pubbliche imprese di trasporto, 462, 463 c.p.
- di cambiali, 491 c.p.
- di carte di credito o di pagamento, 458 c.p.
- di certificati o autorizzazioni amministrative, 477, 482, 493 c.p.
- di carte di pubblico credito, 453, 454, 456 c.p.
- di documenti equiparati agli atti pubblici, 491 c.p.
- di mezzi di trasporto, 337bis c.p.
- di monete, 453, 454, 456 c.p.
- di scrittura privata, 485, 493bis c.p.
- di segni distintivi, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, 473, 475 c.p.

- di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso, 466 (depenalizzato) c.p.
- di stato, 567, 569 c.p.
- di termini, 631, 639bis, 649 c.p.
- di valori di bollo, 459 c.p.
- fraudolenta per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, 495ter c.p.
- psichica grave per abuso di stupefacenti, 729 (abrogato) c.p.

Ambiente:

- di vita del reo, 133 c.p.
- danni all'(-) derivanti da incendio, 423bis c.p.
- legge-quadro sulle aree protette, l. 394/1991 in *Ambiente*
- norme in materia, d.lgs. 152/2006 in *Inquinamento*
- tutela delle zone di particolare interesse ambientale: d.l. 312/85 conv. in l. 431/85 in *Ambiente*

Ammassi:

- di materie esplodenti, infiammabili o combustibili, incendio, 423, 425 n. 4, 449 c.p.; danneggiamento con pericolo di incendio, 424, 425, 449 c.p.

Ammenda:

- concetti generali, 17, 18, 26 c.p.
- valutazione delle condizioni economiche del reo, 133bis c.p.
- estinzione, 173 c.p.
- limiti, 26, 66, 78 c.p.
- pagamento rateale, 133ter c.p.
- persona civilmente obbligata per la multa o, 196, 197 c.p.
- conversione, 75, 78, 135, 136 c.p.
- oblazione, 162, 162bis c.p.
- cassa, 237, 239 c.p.

Amministrazione:

- della giustizia, delitti contro, 361-401 c.p.
- pubblica, delitti contro, 314-360, 731-734 c.p.
- pubblica, incapacità di contrattare con, 19, n. 5, 32ter, 32quater c.p.

Amministrazioni comunali:

- elezione degli organi, d.P.R. 570/60 in *Elezioni*

Ammonizione:

- possesso di chiavi alterate o contraffatte, 707, 713 c.p.; di denaro e oggetti di valore, 708, 713 c.p.